

**REGOLAMENTO
DEL CORPO POMPIERI DI MONTAGNA
MELEZZA**

1. COSTITUZIONE

Art.1: Conformemente alla Legge sull' organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) del 5 febbraio 1996 ed al relativo Regolamento di applicazione (RLLI) del 7 aprile 1998 è istituito un corpo pompieri di montagna regionale, denominato Corpo pompieri di montagna Melezza (in seguito CPM) posto sotto la sorveglianza del Municipio delle Centovalli (in seguito Municipio).

Il Corpo pompieri di montagna Melezza è classificato quale Corpo pompieri di categoria C montagna.
La sede è a Intragna.

Art.2: Per la ripartizione degli oneri relativi e per la gestione del CPM i Comuni delle Centovalli e di Terre di Pedemonte stipulano una convenzione.
Le spese che per disposizione del Regolamento sull' organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura non sono assunte dai Dipartimenti cantonali competenti, sono a carico dei Comuni convenzionati.

La convenzione intercomunale deve essere sottoposta per ratifica al Consiglio di Stato.

2. COMPITI

Art.3: I pompieri di montagna intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi di boschi e pascoli.
In caso di eventi straordinari, quali ad esempio eventi pubblici di importanza nazionale o cantonale, su ordine del Municipio, i pompieri possono essere impiegati per il servizio del traffico e di posteggio.

Art.4: Per adempiere ai compiti assegnati, o in casi di particolare necessità il Comandante, con l' accordo del Municipio, può istituire dei servizi di picchetto. Qualora venisse istituito, tutti i componenti del CPM sono obbligati a prestare servizio di picchetto a turni, in base al programma stabilito dal Comandante.
I militi di picchetto devono entrare in servizio entro 30 minuti dalla chiamata.

3. ZONA DI INTERVENTO

Art. 5: Il comprensorio di intervento del Corpo Pompieri di montagna Melezza è definito dal Consiglio di Stato.

In caso di necessità l'intervento è esteso anche fuori dal comprensorio assegnato, su richiesta dei Dipartimenti cantonali competenti, del Centro di soccorso cantonale (Corpo civici pompieri di Locarno) di altri Corpi pompieri interessati o quanto situazioni particolari lo impongono.

4. COMPOSIZIONE

Art. 6: Il Corpo pompieri di montagna Melezza è composto da 25 a 40 militi:

- 1 Comandante con il grado di tenente, ufficiale;
- 1 Vice Comandante con il grado di aiutante;
- 1 Furiere;
- 1 Sergente ogni 10 militi;
- 1 Caporale ogni 8 militi;
- 1 Appuntato capo ogni 2 caporali¹;
- Appuntati (1 ogni 2 cpl);
- Militi pompieri.

Ai militi pompieri particolarmente meritevoli o ai quali sono affidati particolari compiti, può essere conferito il grado di appuntato.

Il numero degli appuntati non può tuttavia superare l'effettivo dei sottufficiali.

Art. 7: L'ottenimento del grado di ufficiale e sottufficiale è subordinato alla partecipazione agli specifici corsi di istruzione indicati dal Dipartimento cantonale competente per il tramite della Federazione Cantonale dei Corpi Pompieri (FCTCP)².

I sottufficiali designati dal Comandante devono seguire i corsi di istruzione e di aggiornamento indicati dal Dipartimento cantonale competente per il tramite della Federazione Cantonale dei Corpi Pompieri (FCTCP)³, pena la rinuncia al grado.

Alla fine di ogni anno il Comandante presenterà alla Commissione intercomunale della Polizia del fuoco un rapporto sull'attività svolta durante l'anno, sulla situazione del Corpo pompieri dal punto di vista tecnico-organizzativo, con le relative proposte da realizzare.

¹ Modifica CC 19.12.2022

² Modifica SEL 28.08.2017

³ Modifica SEL 28.08.2017

5. IL COMANDO

Art. 8 Il comando è formato del Comandante, dal Vice Comandante e dal Furiere.

6. IL COMANDANTE

Art. 9: Al Comandante incombono i compiti dell'amministrazione generale del CPM, dell'istruzione dei quadri e dei militi, della coordinazione e distribuzione dei servizi, dei picchetti e della direzione tecnica e tattica nelle operazioni di spegnimento o intervento. I sottufficiali coadiuvano il comandante nel disbrigo delle sue funzioni e nell'istruzione.

Il Comandante è responsabile dell'amministrazione, della gestione e della contabilità del corpo. Con preavviso del Municipio, gli compete anche la decisione per acquisto di materiale fino ad un importo complessivo annuo di Fr. 1'000.-.

Art. 10: Il Comando del CPM (Comandante, Vice Comandante e Furiere) presenta annualmente al Municipio:

- Il consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo
- Il Preventivo entro il 30 settembre, unitamente al rapporto d'attività

Il Municipio provvede alla revisione dei conti.

Art. 11 Il Vice Comandante sostituisce il Comandante in caso di assenza o di impedimento e coadiuva il Comandante nel disbrigo delle sue funzioni.

7. IL FURIERE

Art. 12 Il Furiere è responsabile della tenuta della contabilità del CPM, redige i rapporti d'intervento, la lista dei partecipanti agli interventi e ai servizi e disbriga la corrispondenza.

Art. 13 Il Furiere è responsabile del disbrigo delle pratiche relative alle registrazioni dei militi e dell'aggiornamento dei relativi libretti di servizio

Art. 14 Il Furiere organizza la sussistenza durante gli interventi.

8. IL SERGENTE

Art. 15 Il Sergente con funzione magazziniere è responsabile del materiale, dei veicoli e del deposito e può delegare i compiti internamente⁴.

⁴ Modifica CC 19.12.2022

9. FUNZIONI

- Art. 16 Il capo intervento è il Comandante. In sua assenza o in caso di impedimento è sostituito dal Vice Comandante o dal sottoufficiale più alto di grado. Il capo intervento è l'unica persona a cui aspetta la decisione di richiesta per servizi speciali inerenti gli interventi in caso d'incendio.
- Art. 17 Il coordinamento dei trasporti è a carico del Capo intervento o del Capo gruppo⁵.
- Art. 18 I rifornimenti ed i collegamenti durante gli interventi soggiacciono alla responsabilità del Furiere.
- Art. 19 I sottoufficiali coadiuvano il Comandante nel disbrigo delle sue funzioni e nell'istruzione dei militi della sezione del CPM.

10. AMMISSIONI

- Art. 20 La nomina dei pompieri e le eventuali promozioni sono di competenza del Municipio su proposta del Comandante e sono subordinate a ratifica della Divisione delle risorse.
- Art. 21: Possono far parte del Corpo pompieri uomini e donne a partire dai 18 anni fino ai 60 anni di età, idonei al servizio secondo le disposizioni mediche e le prescrizioni vigenti in materia⁶.

Il Comandante può ordinare in ogni tempo una visita di controllo indipendentemente dall'età del milite.

Possono far parte del Corpo pompieri uomini e donne a partire dai 18 anni fino ai 60 anni di età, idonei al servizio secondo le disposizioni mediche e le prescrizioni vigenti in materia⁷, riservate le eccezioni di cui all'art. 10 cpv. 3 RLLI.

11. DIMISSIONI

- Art. 22: Le dimissioni devono essere motivate per iscritto ed inoltrate con un preavviso di 3 mesi al Municipio per il tramite del Comandante.

È pure ritenuto dimissionario chi, nonostante le regolari convocazioni e chiamate, non presta alcun servizio durante un periodo di 6 mesi.

⁵ Modifica CC 19.12.2022

⁶ Modifica SEL 31.03.2023

⁷ Modifica SEL 28.08.2017

Tutti i membri del Corpo pompieri sono in ogni caso ritenuti dimissionari al termine dell'anno in cui compiono i 60 anni di età riservate le eccezioni di cui all'art. 10 cpv. 3 RLLI.

Le dimissioni, come pure le destituzioni, devono essere segnalate all'Ufficio della difesa contro gli incendi.

I militi dimissionari o destituiti devono restituire tutto il materiale e gli effetti ricevuti.

Eventuale materiale non restituito potrà essere fatturato al milite dimissionario o destituito.

12. MATERIALE, VEICOLI ED EQUIPAGGIAMENTO

Art. 23: Il Comune sede mette a disposizione del CPM le autorimesse per i veicoli, i magazzini, i locali e l'arredamento per la custodia, la manutenzione ed il controllo del materiale, i locali e l'arredamento per gli spogliatoi, i servizi e tutte le infrastrutture ed i sedimi necessari per l'istruzione e la prova dell'attrezzatura.

Art. 24: I Comuni convenzionati e lo Stato del Cantone Ticino sono proprietari del materiale e degli attrezzi da essi forniti, osservate le disposizioni di cui all'art. 21 RLLI.

Il materiale e gli automezzi devono sempre essere in prontezza di intervento.

La relativa manutenzione è curata dal/i responsabile/i designato/i dal Comandante.

Art. 25: I militi sono responsabili della buona custodia dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento in loro possesso.

Annualmente il Comandante stabilirà un controllo generale dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento.

Effetti mancanti, resi inservibili o danneggiati per incuria o negligenza saranno sostituiti a spese dei militi.

L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.

Art. 26: Senza autorizzazione del Comandante non è permesso asportare dal deposito alcun materiale pompieristico, ad eccezione che lo stesso debba essere utilizzato immediatamente per soccorsi contemplati dal presente regolamento.

Lo stesso criterio è applicabile all'uso degli automezzi.

A cura del Comandante sarà tenuto aggiornato un inventario del materiale del CPM.

13. ISTRUZIONE

- Art. 27: Ogni anno devono essere tenute, sotto la direzione del Comandante e secondo le direttive dell'Ufficio della difesa contro gli incendi, per il tramite della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri (FCTCP) alla quale è conferito il mandato per la gestione dell'istruzione, le esercitazioni teoriche e pratiche necessarie a mantenere efficiente il CPM.
Le esercitazioni annuali devono essere al massimo cinque di quattro ore ognuna.
Di regola le esercitazioni sono precedute da un corso quadri di preparazione.
- Art. 28: Oltre alle esercitazioni periodiche il Comandante può ordinare, curandone il programma, dei corsi di perfezionamento e di formazione per gli specialisti ed i quadri del CPM o per la formazione di istruttori.
- Art. 29: La partecipazione alle esercitazioni, ai corsi specialistici supplementari ed a tutti i servizi comandati è obbligatoria per tutti i membri del CPM.
- Art. 30: Il programma annuale delle esercitazioni è allestito dal Comandante, con l'aiuto dei quadri, e deve essere trasmesso al Dipartimento cantonale competente, alla FCTCP e al Municipio.
- Art. 31: I pompieri sono istruiti conformemente ai regolamenti ed alle prescrizioni della FCTCP e delle istanze cantonali e federali preposte.

14. RETRIBUZIONI

- Art. 32: Le prestazioni dei membri del CPM per interventi per incendi⁸, come pure per la partecipazione a corsi cantonali e federali d'istruzione sono a carico del Dipartimento competente, in conformità alle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.
- Art. 33: Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi richiede l'intervento del CPM o di chi ne trae vantaggio.
- Art. 34: Per l'istruzione, le esercitazioni periodiche, per i corsi di perfezionamento e di formazione, i membri del CPM hanno diritto alle seguenti indennità lorde:

1. Gratifiche annue

	Minimo	Massimo
Comandante	Fr. 1500.-	Fr. 2500.-
Vice Comandante	Fr. 900.-	Fr. 1600.-
Furiere	Fr. 800.-	Fr. 1500.-
Sergente	Fr. 500.-	Fr. 750.-

⁸ Modifica SEL 28.08.2017

Caporale	Fr.	300.-	Fr.	500.-
Appuntato, App. capo	Fr.	250.-	Fr.	350.-
Militi	Fr.	200.-	Fr.	300.-
Responsabile manutenzione veicoli	Fr.	350.-	Fr.	450.-
Responsabile manutenzione materiale	Fr.	150.-	Fr.	250.- ⁹
Responsabile pulizia deposito	Fr.	150.-	Fr.	250.-

2. Indennità per manovre

	Minimo	Massimo
Comandante grado Ten.	Fr./h 35.-	Fr./h 40.-
Vice comandante grado Aiut.	Fr./h 30.-	Fr./h 35.-
Furiere	Fr./h 30.-	Fr./h 35.-
Sergente	Fr./h 28.-	Fr./h 32.-
Caporale	Fr./h 26.-	Fr./h 31.-
Appuntato	Fr./h 25.-	Fr./h 29.-
Pompieri	Fr./h 24.-	Fr./h 28.-

3. Le indennità per lavori straordinari, fuori dal tempo di manovra sono retribuite indipendentemente dal grado di incorporazione.

Alle seguenti tariffe orarie (festivi inclusi):

	Minimo	Massimo
tariffa diurna [06.00-20.00]	Fr./h 25.-	Fr./h 35.-
tariffa notturna [20.00-06.00]	Fr./h 35.-	Fr./h 45.-

4. Le prestazioni per il servizio di picchetto (festivi inclusi) sono così retribuite indipendentemente dal grado:

da fr. 25.- a fr. 30.- al giorno, riservato quanto segue.

Il tetto massimo della somma delle indennità annue di picchetto è fissato dal preventivo approvato dal legislativo. Il maggiore costo non sarà retribuito, l'importo massimo fissato a preventivo sarà distribuito proporzionalmente ai giorni di picchetto effettuati dai singoli pompieri¹⁰.

15. PENALITÀ E MISURE DISCIPLINARI

Art. 35: In caso di mancata partecipazione dei membri del CPM a qualsiasi servizio comandato, non giustificata da ragioni serie (valutate dal Comandante), vengono imposte le seguenti penalità:

⁹ Modifica CC 19.12.2022

¹⁰ Modifica CC 19.12.2022

	Minimo	Massimo
a) esercitazioni	Fr. 50.-	Fr. 100.-

Art. 36: L'inosservanza dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, a seconda della loro gravità l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, riservata, secondo il caso, l'eventuale azione penale:

- a) ammonimento scritto;
- b) multa fino ad un massimo di fr. 500.-;
- c) sospensione dal servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di un anno;
- d) destituzione.

L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale dovrà essere data al milite la possibilità di giustificarsi.

I provvedimenti sono applicati dal Municipio, su proposta del Comandante, e contro di essi è data facoltà di ricorso secondo le disposizioni della LOC.

Tutte le decisioni disciplinari devono essere motivate e comunicate per iscritto all'interessato ed all'autorità comunale.

La sospensione e la destituzione devono pure essere comunicate all'Ufficio della difesa contro gli incendi.

16. ONORIFICENZE

Art. 37: Alla fine di ogni anno il comandante propone al Municipio le onorificenze da assegnare ai militi nel seguente modo e nella seguente misura:

- 15 anni di servizio: una gratifica annuale;
- 20 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 25 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 30 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 35 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 40 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza.

Per l'importo della gratifica annuale fa stato l'art. 34 p.to 1.

L'onorificenza è attribuita dalla Federazione cantonale ticinese di Corpo pompieri e, a partire dai 30 anni di servizio, anche dal Dipartimento delle finanze e dell'economia.

17. ASSICURAZIONI

Art. 38: Tutti i componenti del Corpo pompieri sono assicurati, sussidiariamente, contro gli infortuni e le malattie contratti durante il servizio da parte del Dipartimento cantonale competente.

La copertura assicurativa si estende anche alla protezione ed assistenza giuridica per gli autisti, alla responsabilità civile per il Corpo pompieri e per i veicoli.

Resta riservato al Dipartimento cantonale competente ogni diritto di regresso in caso di colpa grave. I relativi premi sono a carico dello Stato.

18. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 39: Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996, del Regolamento di applicazione del 7 aprile 1998, nonché ogni altra disposizione applicabile in materia.
- Art. 40: Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della competente autorità cantonale.

* * *

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 19.06.2017.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 28.08.2017.

Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 19.12.2022.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 31.03.2023.

Allegato A: ORGANIGRAMMA

